



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it
e-mail ufficio legale riccardo.boriassi@conapo.it
e-mail: conapo.it@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. n. 085/2009

AI Sen. Maurizio SAIA

Alla Sen. Angela MARAVENTANO

AI Sen. Mauro DEL VECCHIO

Alla Sen. Roberta PINOTTI

AI Sen. Gian Piero SCANU

AI Sen. Silvio Emilio SIRCANA

AI Sen. Carlo PEGORER

AI Sen. Achille SERRA

Alla Sen. Silvana AMATI

AI Sen. Mario GASBARRI

Alla Sen. Magda NEGRI

Alla Sen. Rosa Angela MAURO

AI Sen. Armando VALLI

e, p.c.:

A tutti i Vigili del Fuoco

Oggetto: **RINGRAZIAMENTO SENATORI PER EMENDAMENTI PROPOSTI AL DDL 1167 RIGUARDANTI LAVORI USURANTI VVF E STABILIZZAZIONE VVF**

In occasione dell'esame in commissioni riunite del Senato, I Affari Costituzionali ed XI Lavoro, Previdenza Sociale del DDL 1167, questa Organizzazione Sindacale CONAPO (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) ha chiesto collaborazione per la modifica di alcune disposizioni particolarmente importanti per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ovvero la presentazione di emendamenti a modifica degli articoli 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti) e 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazione) e 14 (specificità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia).

Taluni dei Senatori in indirizzo hanno raccolto direttamente le nostre istanze. In ogni caso si ringraziano pubblicamente tutti i Senatori in indirizzo, per la collaborazione, la sensibilità e l'interesse dimostrato dinanzi alle problematiche proprie dei Vigili del Fuoco, come da emendamenti allegati.

Distinti saluti.

Roma 12 marzo 2009



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

SUI LAVORI USURANTI:

I Senatori Rosa Angela MAURO (Lega Nord), Angela MARAVENTANO (Lega Nord), Armando VALLI (Lega Nord)

1.1 – “Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con decorrenza 1° gennaio 2010, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

b) con decorrenza 1° gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;

c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;

d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti, nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione, è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale e dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, **al Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ».

SULLA STABILIZZAZIONE DEI DISCONTINUI VOLONTARI VVF

Il Senatore Maurizio SAIA (PdL):

7.14 – “Al comma 1, sopprimere le parole: «*fino al 31 dicembre 2009*».”

La Senatrice Angela MARAVENTANO (Lega Nord):

7.58 – “Al comma 3, dopo le parole: «alla data del 28 settembre 2007» aggiungere il seguente periodo: «Nel medesimo periodo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per una quota pari al cinquanta per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, può utilizzare le procedure di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2009, n. 1996».”

SULLA SPECIFICITA' LAVORATIVA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

I Senatori Mauro DEL VECCHIO (PD), Roberta PINOTTI (PD), Gian Piero SCANU (PD), Silvio Emilio SIRCANA (PD), Carlo PEGORER (PD), Achille SERRA, Silvana AMATI (PD), Mario GASBARRI (PD), Magda NEGRI (PD):

14.2 – “Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» con le parole: «. A decorrere dal 2009 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».”

I Senatori Rosa Angela MAURO (Lega Nord), Angela MARAVENTANO (Lega Nord), Armando VALLI (Lega Nord):

14.3 – “Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».”